

Documentazione necessaria per la richiesta di pubblicazione di matrimonio

- documento valido di identità personale dei richiedenti;
- modulo comunicazione dati per avvio del procedimento.

Devono inoltre essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio, qualora ricorra la particolare situazione:

- nel caso di matrimonio religioso:

- richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto;

- nel caso di sposo o sposi stranieri:

- certificato di nulla osta al matrimonio, rilasciato dall'Autorità Consolare in Italia o dall'Autorità competente del proprio Paese;
- certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese (*in sostituzione del nulla osta al matrimonio, per i cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia e Moldavia*);
- atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine (*solo nel caso il nulla osta non contenga i dati relativi alla nascita e alla paternità e maternità*);

Nota bene:

Agli atti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana, o da un traduttore ufficiale.

Gli atti prodotti nel Paese straniero di origine devono essere legalizzati dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le eccezioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali.

Gli atti prodotti dall'Autorità consolare straniera in Italia devono essere legalizzati presso la Prefettura italiana competente, salvo le eccezioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali.

Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.

- nel caso di riduzione del termine o omissione della pubblicazione:

- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione.

- nel caso di parentela o affinità tra i coniugi:

- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio.

- nel caso di sussistenza del divieto temporaneo di nuove nozze:

- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio.

- nel caso di minori che abbiano compiuto i sedici anni di età:

- decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età.